



# **COMUNE DI MAGLIANO ROMANO**

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI TARI**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## SOMMARIO

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	3
Articolo 1 - Oggetto .....	3
Articolo 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti .....	3
Articolo 3 - Soggetto attivo.....	3
<b>TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI</b> .....	3
Articolo 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo .....	3
Articolo 5 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria.....	3
Articolo 6 - Locali ed aree oggetto della tariffa.....	4
Articolo 7 - Esclusioni dal tributo.....	4
<b>TITOLO III - TARIFFE E MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI</b> .....	6
Articolo 8 - Categorie di utenza.....	6
Articolo 9 - Istituzioni scolastiche statali.....	7
Articolo 10 - Tariffe.....	7
Articolo 11 - Piano economico finanziario .....	8
Articolo 12 - Tributo giornaliero .....	9
Articolo 13 - Tributo provinciale .....	10
<b>TITOLO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI</b> .....	10
Articolo 14 - Riduzioni ed esenzioni del tributo.....	10
Articolo 15 - Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali .....	11
Articolo 16 - Agevolazioni .....	12
Articolo 17 - Riduzione per rifiuti avviati al riciclo .....	12
Articolo 18 - Riduzione per conferimenti di rifiuti al di fuori del servizio pubblico .....	13
Articolo 19 - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni .....	14
<b>TITOLO V - RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO</b> .....	14
Articolo 20 - Riscossione.....	14
Articolo 21 - Rateizzazione.....	14
Articolo 22 - Dichiarazione di inizio occupazione, di variazione, di cessazione .....	15
Articolo 23 - Rimborsi e compensazione.....	16
Articolo 24 - Attività di controllo e sanzioni .....	16
Articolo 25 - Riscossione coattiva e importi minimi .....	18
<b>TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	18
Articolo 26 - Trattamento dei dati personali.....	18
Articolo 27 - Norme finali e di rinvio .....	18
Articolo 28 - Entrata in vigore del regolamento .....	18
TABELLA 1) CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE .....	19

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 639, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### **Articolo 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto, di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi come modificato dal D. Lgs. n. 116/2020.

### **Articolo 3 - Soggetto attivo**

1. Il Comune di Magliano Romano è soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento; applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## **TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

### **Articolo 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

### **Articolo 5 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria**

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene le abitazioni, i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
  - a. *per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 22 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.*

- b. per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.*
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal proprietario dell'abitazione, dei locali e delle aree e delle relative pertinenze.
  4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
  5. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

#### **Articolo 6 - Locali ed aree oggetto della tariffa**

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
  - a. tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente in fissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;*
  - b. le aree scoperte, pertinenziali o accessorie delle utenze non domestiche;*
  - c. aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.*
2. Per le unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, in alternativa alla determinazione della superficie calpestabile, il Comune assoggetta alla TARI l'80% della superficie catastale. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella catastale.
3. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso.
4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
5. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 22, se le superfici già dichiarate o accertate abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

#### **Articolo 7 - Esclusioni dal tributo**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
  - a. centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e patate, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - b. locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (come disciplinati dell'art. 3, comma 1 lettere c) e d) del DPR n. 380/2001), limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
  - c. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m.1,50;
  - d. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
  - e. immobili non agibili purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
  - f. le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire.
2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
  - a. sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
  - b. sono soggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani di cui all'allegato A del presente regolamento.
3. Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenti o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione
7. La domanda di esclusione deve essere presentata dal contribuente, entro 90 giorni dal

verificarsi della condizione di esclusione ed ha effetto dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro tale termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele od omessa dichiarazione.

### TITOLO III - TARIFFE E MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI

#### Articolo 8 - Categorie di utenza

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:
  - a. *Per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze o immobili accessori;*
  - b. *per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.*
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
  - a. **domestiche residenti:** *occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali, ovvero alla composizione del nucleo dichiarato in sede di iscrizione anagrafica solo se avvenuta in corso d'anno. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti.*

*In presenza nella medesima unità abitativa di più nuclei familiari anagraficamente distinti, la quota è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa e la tariffa è dovuta dall'intestatario del ruolo TARI o dal dichiarante i soggetti componenti della famiglia anagrafica. Nel conteggio dei soggetti residenti non si tiene conto, sulla base di una richiesta documentata a partire dalla data di presentazione della richiesta stessa, dei componenti che, pur mantenendo la residenza anagrafica nell'unità, sono ospiti di Residenze Sanitarie Assistenziali (in sigla R.S.A.) o di strutture quali istituti sanitari, case di riposo, carceri, famiglie protette.*

*Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 22, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.*

*Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 22.*
  - b. **domestiche non residenti:** *le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che*

*non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando il numero dei componenti il nucleo familiare del soggetto passivo. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti (presentazione dello stato di famiglia), verifiche o accertamenti.*

3. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a 1, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'articolo 22 dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria.
4. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le categorie di contribuzione delle utenze non domestiche sono individuate nella Tabella 1 del presente regolamento. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.
6. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

#### **Articolo 9 - Istituzioni scolastiche statali**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti

#### **Articolo 10 - Tariffe**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158. La tassa è composta:
  - a. *da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti:*
  - b. *da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e*

*all'entità dei costi digestione.*

3. La tariffa per le utenze domestiche è determinata:
  - a. *per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;*
  - b. *per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.*
4. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:
  - a. *per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;*
  - b. *per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.*
5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4, sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
6. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo articolo 11. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
7. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
8. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti.

### **Articolo 11 - Piano economico finanziario**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni e determinazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla



validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
  - c. eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
  5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
  6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

### **Articolo 12 - Tributo giornaliero**

1. Per il servizio digestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 847, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la tassa annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del

canone o tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

10. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone o tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
11. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 2 euro.

### **Articolo 13 - Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

## **TITOLO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

### **Articolo 14 - Riduzioni ed esenzioni del tributo**

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima della riduzione non potrà superare il 20 per cento della tariffa.
2. Le riduzioni previste di cui all'art. 1, comma 659, della Legge n. 147/2013, potranno essere stabilite e rideterminate annualmente in sede di approvazione delle tariffe. È comunque prevista la riduzione nel caso di:
  - Fabbricati rurali ad uso abitativo (riduzione del 30% su parte variabile e fissa);
  - per uso discontinuo dei locali tassabili (riduzione del 30% su parte variabile e fissa).
3. Sono previste le seguenti esenzioni dal tributo:
  - per gli edifici in cui è esercitato il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgano le funzioni religiose;
  - per le abitazioni (categoria catastale A) e per i locali commerciali (categoria catastale C/1), privi dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica e di mobilio e/o macchinari.
4. Le riduzioni e le esenzioni tariffarie sopra indicate, dovranno essere opportunamente documentate, e competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione/possesso o di variazione occupazione/detenzione/possesso, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
5. Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997, il Consiglio Comunale può deliberare

ulteriori riduzioni, esenzioni, agevolazioni, anche in sede di approvazione del PEF o delle tariffe. Quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. per le persone ultrasettantenni che abitano da sole.
  - b. Per nuclei familiari con presenza di componenti ultraottantenni;
  - c. per nuclei familiari con presenza di disabile con grado di invalidità al 100% come da certificazione dell'ASL di competenza.
6. Anche in tal caso le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma dovranno essere richieste dal contribuente e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta.
7. Le riduzioni previste al comma 5 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

#### **Articolo 15 - Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali**

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

<b>Categoria di attività</b>	<b>% di abbattimento della superficie</b>
Officine meccaniche (a merito titolo esemplificativo: carrozzeria, gommista, elettrauto e meccanico in genere), artigiane, macellerie	20%
Studi Medici	10%
Lavanderie	10%
Tipografie artigiane	10%
Serigrafie	10%

2. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario Responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
3. La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà:
  - a. *indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti, distinti per codici CER;*
  - b. *presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.*

## **Articolo 16 - Agevolazioni**

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.
2. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico il Consiglio Comunale può prevedere una riduzione stabilita annualmente in sede di approvazione delle tariffe, per un massimo del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Ai fini dell'applicazione di tale agevolazione, si considerano valide le richieste già presentate ai fini del precedente prelievo sui rifiuti.

## **Articolo 17 - Riduzione per rifiuti avviati al riciclo**

1. Per le utenze non domestiche, nella determinazione della TARI, viene riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
2. La domanda di riduzione deve essere presentata all'Ufficio Tecnico/Ambiente dal contribuente a consuntivo, pena l'esclusione della medesima, entro la data del 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato avviato il procedimento di riciclo dei rifiuti ed ha effetto per l'anno di competenza attraverso il riconoscimento dell'importo non dovuto sul prelievo dell'anno successivo.
3. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
  - a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
  - b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
  - c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
  - d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
  - e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione

presentata;

- f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
4. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 3, l'Ufficio preposto comunica l'esito della verifica all'utente, con contestuale comunicazione all'Ufficio Tributi.
5. Unitamente alla domanda di riduzione il contribuente deve presentare la certificazione che comprovi l'avvenuto avvio al riciclo dei rifiuti prodotti, con particolare riferimento alla tipologia ed alla quantità avviata espressa in kg.
6. La documentazione presentata viene trasmessa alla U.O. Ambiente che esprime parere in merito alla procedura avviata ed alla quantità di rifiuti riciclati per tipologia.
7. La riduzione viene riconosciuta come percentuale di abbattimento della parte variabile determinata come proporzione tra i rifiuti potenzialmente producibile dall'utenza espressa dal coefficiente di produttività Kd indicati dal DPR 158/99, preso in considerazione per il calcolo delle tariffe, e la quantità effettiva di rifiuti avviati al riciclo.
8. La riduzione è concessa purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del 35% del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
9. La richiesta di riduzione ha effetto solo per l'anno solare di riferimento.

#### **Articolo 18 - Riduzione per conferimenti di rifiuti al di fuori del servizio pubblico**

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente variabile della tariffa. Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.
2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
  - a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
  - b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
  - c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
  - d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica, corredata di idonea documentazione volta alla rappresentazione del procedimento di recupero dei propri rifiuti ed alla dimostrazione del non utilizzo del servizio pubblico comunale;
  - e. i dati identificativi della ditta/e che effettuerà/effettueranno il servizio di raccolta e dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui verranno conferiti tali rifiuti

(denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il contribuente comunicherà all'Ufficio Tecnico/Ambiente i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata.
4. La documentazione richiesta di cui al comma precedente deve essere obbligatoriamente inviata all'ente pena l'assoggettamento alla tassa.
5. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 2, l'Ufficio Tecnico/Ambiente comunica l'esito della verifica all'utente e all'Ufficio Tributi.

### **Articolo 19 - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni**

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 50% del tributo dovuto.

## **TITOLO V - RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO**

### **Articolo 20 - Riscossione**

1. Il versamento del tributo è effettuato mediante modello PAGOPA.
2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
3. Gli importi annuali dovuti, comprensivi del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 50, sono riscossi di norma in due rate alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento, salva diversa determinazione della Giunta Comunale. È ammesso il pagamento in unica soluzione. Eventuali conguagli di tributo possono essere riscossi in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguagli o nella prima rata utile.
5. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.
6. La Giunta Comunale, come già previsto al comma 3) del presente articolo, può stabilire in caso di situazioni particolare il differimento dei termini per i versamenti.

### **Articolo 21 - Rateizzazione**

1. Il Comune è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione per i seguenti casi:
  - a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
  - b. qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a 55,00 euro (cinquantacinque) euro, fatta salva la possibilità per il Comune di applicare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

## **Articolo 22 - Dichiarazione di inizio occupazione, di variazione, di cessazione**

1. La dichiarazione di attivazione del servizio, sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata dall'utente al Comune entro 90 (novanta) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile online. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.
2. Le dichiarazioni di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro 90(novanta) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile online.
3. Le dichiarazioni di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al punto 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
4. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al punto 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
6. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
7. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o divaricazione sono oggetto di dichiarazione.
8. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di

effettiva cessazione (mediante risoluzione di contratto, nuovo contratto, distacco utenze).

9. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
10. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
11. Le dichiarazioni di attivazione, variazione e cessazione devono contenere almeno i seguenti dati obbligatori: documento di identità, dati identificati (nome, cognome, codice fiscale e/o partita IVA, data di nascita e residenza) del soggetto che effettua la dichiarazione, estremi catastali e numero componenti.

### **Articolo 23 - Rimborsi e compensazione**

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente in forma scritta. Il rimborso viene effettuato nelle seguenti modalità:
  - Detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
  - Rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale.
4. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti è pari a centoventi (120) giorni lavorativi, ed è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.
5. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di esigibilità (data di presentazione della domanda di rimborso).
6. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
7. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

### **Articolo 24 - Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella Legge n. 296 del 2006.



2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In carenza di tale provvedimento si individua quale funzionario responsabile il Responsabile del Servizio Tributi.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice civile.
5. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare l'atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
6. Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, omettendo l'invio del sollecito di pagamento di cui al comma 5 del presente articolo. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
7. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471.
8. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
9. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
10. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
11. Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
12. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 32,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
13. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

### **Articolo 25 - Riscossione coattiva e importi minimi**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 32,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONIFINALI**

### **Articolo 26 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

### **Articolo 27 - Norme finali e di rinvio**

1. Le norme del presente regolamento recepiscono le direttive impartite dall'ARERA con la delibera 15/2022/R/rif e si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto con decorrenza 1° gennaio 2024.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia di rifiuti e tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Articolo 28 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2024.

TABELLA 1) CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

<b>Categoria</b>	<b>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni ed autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie
9	Banche, istituti di credito e studi professionali
10	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccherie
12	Attività artigianali: falegnami, idraulici fabbri ed elettricisti
13	Carrozzerie, autofficine
14	Attività industriali con capannone di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club